



studio 3P associato
piazza franqipane 7
marano lagunare ud
codice fiscale e
partita iva 01650110506
telefono 0431 67570
telefax 0431 640907
studio@studio3p.info
studio@pec.studio3p.info

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE



PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

- D.P.C.M. 01 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- L. 26 ottobre 1995, n°447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- L.R. Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n°16 - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico
- Deliberazione della Giunta Regione Friuli Venezia Giulia 05 marzo 2009, n°463. Adozione di "criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a), della L.R.16/2007"
- Deliberazione della Giunta Regione Friuli Venezia Giulia, 17 dicembre 2009, n°2870. Adozione di "criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c), della L.R.16/2007"

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Marano Lagunare, lì 20.02.2012

il tecnico competente
in acustica ambientale

ing. **angelo pevere**

Angelo Pevere
Laurea Specialistica
Sezione A
Settori: a- b -c
N° 2138

INDICE

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997

I piani di zonizzazione acustica

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Criteri orientativi

Iter procedurale

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

Inquadramento territoriale

Cenni storici

Preistoria e Protostoria

Periodo romano

Dall'inizio delle invasioni al mille

Periodo medievale: la Pieve

Dal 1300 al 1500: la Serenissima

Ambiente naturale del territorio di Porpetto

Flora

La Fauna

Il bosco della Sgobitta

La roggia Corgnolizza

Il territorio e le frazioni

Suddivisione in aree omogenee secondo il vigente P.R.G.C.

ALLEGATI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TABELLE PARAMETRIZZAZIONE

RILIEVI ACUSTICI

AZIENDE AGRICOLE

ALLEGATI GRAFICI

TAV. 1 Ovest - Zonizzazione P.R.G.C.	in scala	1:5.000
TAV. 1 Est - Zonizzazione P.R.G.C.	in scala	1:5.000
TAV. 1 Leg – Legenda		
TAV. 2 Suddivisione in Unità Territoriali	in scala	1:10.000
TAV. 3 Zonizzazione Parametrica	in scala	1: 10.000
TAV. 4 Zonizzazione Aggregata	in scala	1: 10.000
TAV. 5 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto	in scala	1: 10.000
TAV. 6 Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive in scala rappresentativa	in scala	1: 10.000
TAV. 7 Zonizzazione Integrata	in scala	1: 10.000
TAV. 8 Ovest - Piano Comunale	in scala	1: 5.000
TAV. 8 Est - Piano Comunale	in scala	1: 5.000

PREMESSA

L'interesse crescente verso il miglioramento della qualità della vita ha portato a rivolgere l'attenzione verso l'esposizione al rumore ambientale oramai considerato, nella compagine delle turbative dell'equilibrio ecologico, come pericoloso fattore di insalubrità ambientale e quindi di rischio per la salute umana.

Non tutte le emissioni sonore sono in grado di costituire una minaccia per la salubrità dell'ambiente, solo quelle contraddistinte da particolari caratteristiche (in relazione alla loro natura, tipologia, frequenza, intensità o durata) possono oltrepassare la soglia del "disturbo" e della "tollerabilità". È quindi necessario effettuare una distinzione fra:

- le comuni emissioni sonore che comportano solo una interruzione del silenzio;
- il rumore inteso come perturbazione della quiete;
- l'inquinamento acustico definibile come l'insieme dei rumori prodotti in un certo contesto spaziale e temporale ed in grado di minare la salute di chi li percepisce e/o di compromettere l'ambiente circostante.

Proprio a fronte di quest'ultimo fenomeno si è mossa la volontà del legislatore (comunitario, nazionale, regionale) per limitare l'esposizione della popolazione al rumore ambientale.

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni devono realizzare in ottemperanza ai disposti della Legge 447/95 e della normativa regionale in materia.

L'obiettivo prioritario della classificazione acustica del territorio è prevenire il deterioramento delle zone non inquinate tramite la redazione di uno strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.

La classificazione acustica permette così alle amministrazioni locali di regolamentare e pianificare l'uso del territorio, sulla base oltre che degli strumenti urbanistici, anche dell'impatto acustico e della tutela degli insediamenti civili e di quelli produttivi.

Attraverso la classificazione acustica del territorio si dovrebbe inoltre pervenire ad un graduale risanamento delle aree critiche emerse durante la fase di analisi, stabilendo le modalità e le competenze per i necessari interventi di bonifica acustica.

La presente relazione tecnica di accompagnamento alla classificazione acustica illustra pertanto la metodologia seguita e le scelte che si sono effettuate per la realizzazione di tale piano in conformità a quanto previsto dai *Criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. 16/2007* (approvata con D.G.R. 05 marzo 2009, n°463, pubblicato sul B.U.R. Regione F.V.G., d.d.25 marzo 2009).

RIFERIMENTI NORMATIVI

La legislazione italiana in materia di inquinamento acustico era contraddistinta, fino all'anno 1995, da una mancanza di organicità nella trattazione del problema in quanto si basava su norme generali di carattere sanitario correlate sostanzialmente al "disturbo"

delle persone nello svolgimento delle proprie attività, non prevedendo specifiche forme di tutela se non quelle contenute nei codici civile e penale.

È con l'emanazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico (L.447/95) che il diritto italiano si dota di una norma speciale che definisce criteri, competenze, termini di adempimento, controlli e sanzioni in materia.

Nel seguito si riporta un elenco con i principali provvedimenti legislativi relativi o strettamente correlati al rumore ambientale.

- R.D. 18 giugno 1931, n°773. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Abrogato dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n°480, art.13)
- R.D. 27 luglio 1934, n°1265 (art.li 216 e 217). Disciplina l'igiene del suolo e dell'abitato, considerando le industrie rumorose come insalubri.
- Codice Penale, art.659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
- Codice Civile, art.884. Disciplina le immissioni nei rapporti di vicinato, contemplando tra queste anche i rumori.
- Codice della navigazione aerea, art.771. Prevede l'obbligatorietà del certificato acustico a bordo degli aeromobili. (Sostituito dalla Legge 13 maggio 1983, n°213).
- D.P.R. 24 luglio 1977, n°616 (art.li 101, 102, 104). Fissa le competenze di Stato, Regioni e Comuni in materia di inquinamento acustico ambientale.
- Legge 23 dicembre 1978, n°833. Legge sulla riforma sanitaria, viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale.
- Legge 08 luglio 1986, n°349. Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente.
- Legge 08 giugno 1990, n°142. Assegna alle Province l'organizzazione ed il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni sonore.
- D.P.C.M. 01 marzo 1991. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed all'esterno. Prevede sei classi d'uso di aree omogenee dal punto di vista acustico.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285, Nuovo Codice della Strada. Caratteristiche dei veicoli a motore, norme comportamentali sul loro uso per ridurre il disturbo alla popolazione dovuto al rumore. (Modificato dal D.Lgs.360/1993)
- Legge 26 ottobre 1995, n°447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico. Principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.
- D.M.Amb. 11 dicembre 1996. Modalità di applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
- D.P.C.M. 18 settembre 1997. Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
- D.M.Amb. 31 ottobre 1997. Metodologia di misura del rumore aeroportuale.
- D.P.C.M. 14 novembre 1997. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- D.P.C.M. 05 dicembre 1997. Requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti.
- D.P.R. 11 dicembre 1997, n°496. Regolamento di disciplina del rumore aeroportuale. (Modificato dal D.P.R. 09 novembre 1999, n°476)

- D.P.C.M. 19 dicembre 1997. Acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al D.P.C.M. 18 settembre 1997. (In vigore dal 02.10.2000).
- D.M.Amb. 16 marzo 1998. Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico.
- D.P.C.M. 31 marzo 1998. Atti di indirizzo e di coordinamento recante i criteri generali per l'esercizio dell'attività di Tecnico Competente in acustica.
- D.P.R. 18 novembre 1998, n°459 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della L.26.11.1995, n°447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- D.P.C.M. 16 aprile 1999, n°215. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
- D.M. 20 maggio 1999. Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.
- D.P.R. 27 ottobre 1999. Regola il divieto di voli notturni.
- D.M. 03 dicembre 1999. Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.
- D.M. 29 novembre 2000. Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. (Modificato dal D.M. 23 novembre 2001)
- D.P.R. 03 aprile 2001, n°304. Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche.
- Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002. Determinazione e gestione del rumore ambientale.
- D.P.R. 30 marzo 2004, n°142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.
- L.R. Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n°16. Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.
- Deliberazione della Giunta Regione Friuli Venezia Giulia 05 marzo 2009, n°463. Adozione di "criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a), della L.R.16/2007".
- Deliberazione della Giunta Regione Friuli Venezia Giulia, 17 dicembre 2009, n°2870. Adozione di "criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c), della L.R.16/2007".

La Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico

La Legge 447/95 ha stabilito le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, i quali attraverso l'emanazione di leggi, regolamenti e decreti di attuazione, possono intervenire in materia di inquinamento acustico.

In particolar modo la legge quadro demanda:

- allo **Stato**: le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione, nonché l’emanazione di decreti attuativi della L.447/95 che dovranno disciplinare alcuni settori specifici;
- alle **Regioni**: l’emanazione di una legge regionale di pianificazione nella quale vengano forniti indirizzi e criteri:
 - o per i piani di classificazione acustica dei territori comunali e le relative scadenze;
 - o per la redazione della documentazione di impatto acustico;
 - o per le modalità di controllo da parte dei Comuni nonché per l’organizzazione di reti di controllo;
- alle **Province**: le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovracomunale, nonché le funzioni ad esse delegate dalle Regioni e dallo Stato (L.142/90).
- ai **Comuni** affida i seguenti compiti:
 - o Classificazione acustica del territorio comunale (art.6, comma 1, lettera a), seguendo i criteri stabiliti dalle Regioni:
 - tenendo presente preesistenti destinazioni d’uso;
 - indicando aree di particolare utilizzo (ad esempio aree per spettacoli a carattere temporaneo).
 - o Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione (art.6, comma 1, lettera b), quali P.R.G.C., Piano Urbano del Traffico, eventuali piani commerciali,.
 - o Adozione piani di risanamento (art.6, comma 1, lettera c), nel caso di superamento dei valori di attenzione, intesi come il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente, o nel caso in cui zone contigue del territorio presentino differenze di livello sonoro equivalente superiori a 5 dB(A), i comuni provvedono all’adozione di piani di risanamento acustico, tenendo presenti il Piano Urbano del Traffico ed eventuali piani previsti dalla vigente legislazione ambientale.
 - o Controllo del rispetto della normativa all’atto del rilascio di concessioni edilizie, agibilità, abitabilità e licenze o autorizzazioni all’esercizio (art.6, comma 1, lettera d)
 - o Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale (art.6, comma 1, lettera e)
 - o Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli (art.6, comma 1, lettera f), fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni.
 - o Funzioni amministrative di controllo (art.6, comma 1, lettera g) quali:
 - prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

- disciplina del rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di competenza comunale;
 - corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione relativa alla progettazione, modifica o potenziamento di alcune tipologie di opere.
- Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee (art.6, comma 1, lettera h), anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.
 - Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale (art.6, comma 2), entro un anno dalla data di entrata in vigore della L.447/95, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
 - Redazione della relazione biennale sullo stato acustico (art.7, comma 5), nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il Consiglio Comunale approva la relazione e la trasmette alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza.
 - Emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti (art.9, comma 1, qualora richieste da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

La "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n°447 del 26 ottobre 1995, regola, senza distinzione, l'inquinamento acustico ambientale dovuto a sorgenti fisse o mobili, ovvero l'immissione di rumore sia in ambiente abitativo che in ambiente esterno, determina quindi, con i successivi decreti attuativi, i limiti, le modalità di misura ed altri aspetti tecnici. Uno di questi decreti è il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" che stabilisce i valori limite per il rumore riprendendo la classificazione acustica del territorio già delineata dai D.P.C.M. 01 marzo 1991.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997

Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 aggiorna, ed in parte annulla, le disposizioni del D.P.C.M. 01 Marzo 1991, rendendole coerenti con i principi della Legge 447/95.

In particolare, definisce:

Valori limite assoluti di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori (persone o comunità). Esso si considera assoluto quando è determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.

I valori limite assoluti di immissione si riferiscono all'insieme di tutte le sorgenti sonore che insistono in una certa area e devono essere inferiori al valore corrispondente alla tipologia acustica della zona in cui sono rilevati, nel periodo di riferimento considerato.

tabella 1 - Valori limite assoluti [Leq in dB(A)] di immissione in ambiente

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE [dB(A)]	
		Periodo diurno (06,00 ÷ 22,00)	Periodo notturno (22,00 ÷ 06,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	50,0	40,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55,0	45,0
Classe III	Aree di tipo misto	60,0	50,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65,0	55,0
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70,0	60,0
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70,0	70,0

Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

I valori limite di emissione si riferiscono alla rumorosità delle singole sorgenti sonore e sono anch'essi legati alla tipologia della zona ed al periodo di riferimento (diurno o notturno). Dal punto di vista pratico, i valori limite di emissione sono 5 dB(A) inferiori a quelli assoluti di immissione che caratterizzano ciascuna zona del territorio.

tabella 2 - Valori limite di emissione [Leq in dB(A)] in ambiente

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE [dB (A)]	
		Periodo diurno (06,00 ÷ 22,00)	Periodo notturno (22,00 ÷ 06,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	45,0	35,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50,0	40,0
Classe III	Aree di tipo misto	55,0	45,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60,0	50,0
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65,0	55,0
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65,0	65,0

Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (art.6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997).

tabella 3 - Valori limite di attenzione [Leq in dB(A)] in ambiente

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI ATTENZIONE [dB(A)]			
		se riferiti ad un'ora di campionamento del fenomeno		se riferiti all'intero periodo di riferimento	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	60,0	45,0	50,0	40,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65,0	50,0	55,0	45,0
Classe III	Aree di tipo misto	70,0	55,0	60,0	50,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75,0	60,0	65,0	55,0
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80,0	65,0	70,0	60,0
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80,0	75,0	70,0	70,0

Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95. I valori di qualità, riportati nel D.M. 14 novembre 1997 sono riportati nella seguente tabella.

tabella 4 - Valori di qualità [Leq in dB(A)]

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITA' [dB(A)]	
		Periodo diurno (06,00 ÷ 22,00)	Periodo notturno (22,00 ÷ 06,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	47,0	37,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52,0	42,0
Classe III	Aree di tipo misto	57,0	47,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62,0	52,0
Classe V	Prevalentemente industriali	67,0	57,0
Classe VI	Esclusivamente industriali	70,0	70,0

Alla luce di quanto osservato, i criteri di valutazione del rumore, così come fissati dal suddetto decreto, sono:

Criterio del limite assoluto

Si applica sia in ambienti esterni che in ambienti interni. Operativamente misura il rumore prodotto dalle immissioni prodotte dalle varie sorgenti di disturbo in rapporto ai valori limite stabiliti dalla normativa: in particolare, l'immissione sonora complessiva sul territorio non può eccedere i valori indicati in Tabella 1, mentre le emissioni delle singole sorgenti sono limitate dai valori indicati in Tabella 2. Tali valori, come indicato nelle tabelle, sono differenziati sulla base della destinazione d'uso del territorio ed alla fascia oraria.

Criterio del limite differenziale

Il valore limite differenziale, determinato come differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale ed il livello del rumore residuo misurati all'interno di ambienti abitativi (Legge n°447/95 art.2, comma 3, lett.b), **NON** si applica nelle seguenti situazioni:

- nelle aree classificate nella Classe VI - aree esclusivamente industriali - (D.P.C.M.14.11.97, art.4, comma 1);
- alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, alle attività ed ai comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali ed ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso (D.P.C.M.14.11.97, art.4, comma 3);
- agli impianti a ciclo produttivo continuo (D.M.11.12.96, art.2), in funzione prima dell'entrata in vigore della Legge n°447/95, che rispettano i valori assoluti di immissione di cui alla Tabella 1 (art.3. del D.M.11.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo").
- quando, all'interno degli ambienti abitativi, il livello di rumore è inferiore ai valori riportati nella seguente tabella, In quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

Tabella 5 – Condizioni di non applicabilità del criterio differenziale (D.P.C.M.14.11.97, art.4, comma 2)

Condizione di misura	Tempi di riferimento	
	Diurno (06,00 - 2,00)	Notturmo (22,00 - 06,00)
Finestre aperte	Leq < 50	Leq < 40
Finestre chiuse	Leq < 35	Leq < 25

In caso di **applicabilità del criterio del limite differenziale**, dovrà essere valutata la differenza tra il rumore prodotto dalla sorgente del disturbo (rumore ambientale) ed il rumore presente nello stesso punto quando la sorgente è inattiva (rumore residuo). Tale differenza deve risultare inferiore a 3 dB(A) di notte ed a 5 dB(A) di giorno.

I piani di zonizzazione acustica

Come già stabilito precedentemente dal D.P.C.M. 01 Marzo 1991, la Legge Quadro prevede che le Amministrazioni Comunali provvedano ad adottare la classificazione acustica del proprio territorio.

La zonizzazione rappresenta ... *un atto tecnico-politico di governo del territorio in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale, industriale.*

L'elaborazione della zonizzazione acustica consiste nell'individuazione di aree omogenee che vengono suddivise in classi; a ciascuna classe vengono attribuiti valori acustici limite.

Classi di destinazione d'uso del territorio

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 riporta le seguenti definizioni per le classi, omogenee dal punto di vista acustico, nelle quali deve essere suddiviso il territorio comunale:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo

svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(sulla base dei Criteri e Linee Guida di cui al D.G.R. Regione F.V.G. n°463/09)

Criteri orientativi

Per l'attività di classificazione del territorio comunale, la Delibera Regionale suggerisce l'applicazione di alcuni principi che rappresentano gli indirizzi generali da seguire affinché, le Amministrazioni operino in maniera omogenea. In particolare, per l'individuazione delle classi acustiche, vengono indicati i seguenti "riferimenti":

- classificazione diretta;
- classificazione secondo P.R.G.C.;
- classificazione mediante il criterio di punteggi parametrici.

Vengono inoltre fornite alcune indicazioni generali su come la rete viabilistica (stradale e ferroviaria) extraurbana influiscono sulla classificazione acustica del territorio.

L'operazione di classificazione in zone è un processo che avviene sostanzialmente in due fasi.

La prima fase, di natura più automatica, si fonda su informazioni urbanistiche già disponibili.

La seconda fase si basa sugli effetti acustici che le varie attività esercitano sul territorio, sulle interazioni tra le diverse sorgenti e sulle previsioni urbanistiche che modellano lo sviluppo territoriale.

Si è definita "parametrica", la zonizzazione acustica che emerge per effetto della parametrizzazione automatica condotta sui dati urbanistici ed anagrafici riferiti alla situazione esistente e "aggregata" quella derivante dall'applicazione di criteri acustici e dalle scelte di governo del territorio. Infine, la zonizzazione "definitiva" armonizza i risultati ottenuti nelle due fasi precedenti.

Per la redazione della prima fase, sono individuati degli strumenti di calcolo a supporto della zonizzazione acustica "preliminare"; questi consentono di disporre di una metodologia in base alla quale ottenere un primo scenario.

Nella seconda fase, al fine di conseguire la zonizzazione "definitiva", sono definiti i criteri di "aggregazione", finalizzati alla lettura "acustica" dei risultati ottenuti. Per l'applicazione di tali criteri è necessario disporre di alcuni dati descrittivi del rumore ambientale.

Si sottolinea che nella redazione del P.C.C.A. si privilegia, in generale e in ogni caso dubbio, le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico.

Iter procedurale

Criteria per la raccolta dei dati e degli elementi di partenza

Al fine di garantire l'omogeneità e l'univocità dei lavori in ambito regionale la zonizzazione è riferita e strutturata utilizzando i dati ambientali ed urbanistici di partenza di seguito elencati:

- Cartografia in scala 1:5.000 (C.T.R.N.) sulla quale sono altresì realizzate le tavole dello strumento urbanistico in vigore;
- Distribuzione della popolazione e delle attività produttive sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione Comunale necessari per la stesura della Zonizzazione Parametrica. I dati forniti sono desunti da fonti ufficiali quali Camera di Commercio, ISTAT, altre fonti.
- P.R.G.C., strumento urbanistico di pianificazione, con particolare riferimento alle aree di destinazione d'uso e alle norme tecniche di attuazione.

Non disponendo l'Amministrazione Comunale di P.U.T. viene prodotta una carta tematica con la delimitazione del centro abitato e delle infrastrutture stradali più significative, classificate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1994, n°285 (Nuovo codice della strada).

Sono inoltre fornite informazioni (individuazione in pianta), inerenti:

- strutture scolastiche;
- strutture sportive;
- beni architettonici, archeologici ed urbanistici;
- zone di interesse turistico ed ambientale ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione;
- P.C.C.A. o, in mancanza dello stesso, lo strumento di pianificazione comunale dei Comuni limitrofi;
- aree particolari.

Caratterizzazione dello stato di fatto del territorio

Facendo riferimento allo stato di fatto presente sul territorio comunale, vengono descritti i seguenti argomenti:

- individuazione degli elementi urbanistici e morfologici salienti che caratterizzano il territorio comunale;
- focalizzazione delle "vocazioni" delle diverse porzioni di territorio, sotto il profilo della residenza, delle attività produttive, dei servizi, del commercio e delle aree di particolare pregio ambientale, paesaggistico, storico, raccogliendo tutti gli elementi necessari a qualificare questi aspetti. Per questo aspetto si utilizza lo strumento urbanistico vigente.

Gli elementi più rilevanti sono opportunamente evidenziati (di fatto viene proposto un estratto del P.R.G.C.).

È in questa fase di analisi (anche degli strumenti urbanistici), che vengono acquisiti gli indirizzi della pianificazione territoriale.

Criteria per l'individuazione delle Unità Territoriali (U.T.)

Le Unità Territoriali, chiamate in seguito più brevemente U.T., ed individuate ognuna con un numero, costituiscono i poligoni di base per la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche.

Le U.T., sono identificate da un poligono chiuso avente un'unica destinazione urbanistica, in riferimento alla zonizzazione dello strumento urbanistico di pianificazione comunale o sovracomunale, la cui superficie è delimitata, qualora siano presenti, da infrastrutture di trasporto lineare e/o da discontinuità geomorfologiche.

Criteria per la definizione della Zonizzazione Parametrica (Z.P.)

L'ossatura della classificazione in zone acustiche si attiene alle localizzazioni preesistenti, basandosi su dati descrittivi delle attività, della popolazione e dei servizi esistenti.

La Z.P. per le classi acustiche II, III e IV, si basa sulla valutazione di parametri oggettivi forniti dall'Amministrazione comunale quali: densità di popolazione, presenza di attività produttive, loro consistenza, ecc., tramite i quali si è addivenuti a dei punteggi che sommati tra loro danno, per la specifica U.T., un parametro a cui corrisponde la classe acustica "preliminare" (vedasi allegato "tabelle parametrizzazione").

Criteria per la definizione della classe I

Per la definizione della classe I, (aree particolarmente protette in cui la quiete è un elemento essenziale di fruizione), si fa riferimento allo strumento urbanistico comunale o sovracomunale, alle previsioni comunali di gestione del territorio, ed a particolari vincoli di salvaguardia.

Ai fini di una corretta attribuzione si classificano in questa categoria:

- a. i parchi e le riserve naturali istituiti con legge, fatta eccezione per le aree ove sono svolte attività umane non compatibili con la classe I. Sono inserite anche le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico-ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale;
- b. i parchi pubblici urbani possono essere classificati come aree particolarmente protette mentre sono escluse le piccole aree verdi di quartiere;
- c. i plessi scolastici, i poli ospedalieri e socio-assistenziali (nei quali è prevista la degenza), sono classificabili in classe I, ma, qualora le aree di pertinenza siano di limitata ampiezza, tali da non poterli configurare quali veri e propri poli ed il cui uso e clima acustico sia diverso dalla classe I, è possibile l'assegnazione di una classe superiore.

Non sono da assegnarsi alla classe I le strutture scolastiche o socio-assistenziali inserite in edifici adibiti prevalentemente ad abitazione o non costituenti corpo indipendente: tali strutture sono classificate secondo la zona di appartenenza dei suddetti edifici.

Nello specifico si precisa che in via preliminare la classe I viene attribuita alle U.T. nel capoluogo ove sono ubicate l'Asilo Nido e Scuola Materna (U.T.261), la Scuola

Elementare e Media Inferiore, ricomprese in un ampio contesto in cui è altresì presente la Biblioteca (U.T.262).

Ulteriori U.T. quali le n.ri 316, 317, 331, 387, 388 e 389, caratterizzate da aree di tutela ambientale ovvero soggette a vincolo paesaggistico sono, in fase preliminare, individuate in classe I.

- d. le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino l'assegnazione alla classe I.

Passi metodologici per la definizione delle classi acustiche parametriche II, III e IV

Per giungere in modo automatico alla definizione delle classi acustiche II, III e IV vanno calcolati, per ogni singola U.T., i parametri che la caratterizzano, sotto il profilo acustico, facendo riferimento allo stato di fatto.

Per un tanto sono reperiti, presso l'Amministrazione Comunale, i dati relativi la distribuzione e ubicazione di residenti ed attività, con relativa consistenza, funzionali al calcolo dei Parametri Rappresentativi dei Fattori Territoriali (P.R.F.T.), che sono:

1. numero di residenti per ettaro,
2. superficie occupata per ettaro di attività produttive (industriali/artigianali, evidenziate con lettera "P" nelle allegate tabelle);
3. superficie occupata per ettaro di attività terziarie (commerciali/terziarie/artigianato di servizio, evidenziate con lettera "T" nelle allegate tabelle).

Ad ogni singolo parametro, sulla base delle tabelle 1 e 2 riportate al punto 4.2. della D.G.R.469/09, corrisponde uno specifico punteggio; la somma di questi fornisce un *punteggio globale* che permette l'individuazione dell'appartenenza alle classi II, III e IV, sulla base della tabella 3 del punto 4.2 su indicato.

Lo strumento urbanistico vigente costituisce in ogni caso supporto e riferimento fondamentale in questa prima fase anche alla luce della vocazione puntuale che l'Amministrazione Comunale ha voluto attribuire al territorio.

Da una attenta analisi della realtà territoriale emerge che, ad esclusione delle zone "D", già definite nella pianificazione territoriale e per le quali è già stabilita la relativa corrispondente classificazione, il comune è caratterizzato per quanto di interesse alle suddette voci 2 e 3, da attività esistenti medio piccole, localizzate in aree a prevalente destinazione residenziale, per lo più nel centro cittadino del capoluogo e delle frazioni, prospicienti la viabilità principale e secondaria.

Criteri per la definizione della classe V e VI

Per la definizione delle classi V e VI si fa riferimento allo strumento urbanistico comunale o sovracomunale di scala adeguata.

Tutte le U.T. che hanno una destinazione urbanistica "D: parti del territorio destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati" vengono classificate nella fase parametrica in classe acustica V.

Individuazione delle aziende agricole

Nell'ambito del territorio comunale sono presenti aziende agricole, con diverso settore specifico di attività, che non si caratterizzano nel ciclo produttivo/lay out aziendale, per la presenza di particolari sorgenti rumorose (silos, ventilatori, macchinari fissi in genere, ecc.); sono altresì presenti taluni allevamenti bovini di media consistenza ma privi di attrezzature (vedasi Tavv. 1 ovest e 1 est).

Le attività di lavorazione con macchine e attrezzature rientrano nell'ordinario utilizzo territoriale della realtà agricola della bassa friulana, senza particolari sorgenti rumorose in quanto utilizzati trattori, trebbiatrici, ecc., di dimensioni ordinarie, con le frequenze stagionali proprie delle coltivazioni locali. Nulla da osservare dal punto di vista acustico.

Un tanto è evincibile dalle viste fotografiche di cui all'allegato nonché avvalorato da specifico sopralluogo sul territorio dove si sono visionati i siti maggiormente significativi.

Per una corretta individuazione negli elaborati grafici le stesse sono indicate con la dicitura AAn°.

Aree particolari

Nell'ambito del territorio comunale non si sono individuate aree particolari quali: aree militari, aree di cava, attività industriali non ricadenti in zone "D".

Criteria per la definizione della Zonizzazione Aggregata (Z.A.)

In base a quanto ottenuto con la su descritta metodologia l'iter progettuale prevede ora il passaggio dalla Zonizzazione Parametrica alla Zonizzazione Aggregata (Z.A.).

In questa fase di aggregazione, come previsto all'art.4, comma i, lettera a) della legge 447/95, è vietato il contatto diretto di aree che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) (anche appartenenti a comuni confinanti).

Quando nell'individuazione delle aree, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, possono evidenziarsi due possibili situazioni di deroga rispetto ai confini tra zone a classi differenti:

SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ: confini tra zone di classi acustiche differenti per più di 5 dB(A) dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale un superamento dei limiti di zona. Per tali ambiti non si rendono necessari interventi di risanamento. Tuttavia, in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti di classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nell'area confinante a classe inferiore. In caso di superamento di tali limiti si procederà all'adozione di piani di risanamento.

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ: le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso si adotteranno piani di risanamento al fine di riportare il clima acustico entro tali limiti.

L'aggregazione viene altresì sviluppata sulla base dei rilievi strumentali effettuati

Criteria per l'aggregazione della classe I

Dopo la definizione della classe I va esaminata l'effettiva sostenibilità di detta scelta mediante la valutazione dei requisiti oggettivi di ogni singola U.T.

Tale sostenibilità si realizza, qualora la zona di classe I risulti adiacente a classi che si discostano per più di 5 dB, con la creazione di specifiche fasce di decadimento acustico di classe II e, se necessario, tramite un'ulteriore fascia di classe III.

Qualora, a seguito di puntuali rilievi fonometrici ed, eventualmente, specifici interventi di bonifica per l'abbattimento acustico, sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti al perimetro della classe I, è permessa l'adiacenza tra zone discoste per più di 5 dB.

Il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si ha l'effettiva fruizione della zona (ad esempio edifici/poli scolastici).

Come già illustrato i plessi scolastici, nella Zonizzazione Parametrica, sono individuati in classe I; si tratta di valutare l'effettiva sostenibilità e coerenza di tale preventiva scelta alla luce dell'adiacenza con U.T. "distanti" per un valore superiore a 5 dB. Per un tanto vengono di seguito analizzate le singole U.T. interessate da tale classificazione anche alla luce del test previsto all'allegato B del D.G.R.463/09 nonché dei puntuali rilievi strumentali effettuati.

Si precisa inoltre che la conservazione della classe I per i "poli" scolastici per mezzo della creazione di una fascia di rispetto in classe II, trova giustificazione proprio nei risultati dei rilievi strumentali e nella volontà di "proteggere" acusticamente tali siti in ragione della radicata realtà nel tessuto residenziale cittadino ove sono ubicati.

Le restanti zone in classe I sono prive di criticità e, stante la destinazione urbanistica oltre che qualità di "zona di tutela", vengono mantenute in tale classe.

U.T.261 – Asilo Nido e Scuola Materna di via de Asarta - Rilievo n°7

U.T.262 – Scuola Elementare, Scuola Media e Biblioteca di via Corridoni - Rilievo n°8

Le strutture sono ricomprese nel tessuto residenziale del centro abitato nel capoluogo e confinano con U.T. in classe III.

In riferimento a:

- destinazione d'uso;
- risultati del test di cui all'allegato B summenzionato;
- risultati dei rilievi acustici che rispettano i parametri della classe attribuita;

si configura la *situazione di potenziale incompatibilità* che consente, stante i risultati del rilievo strumentale, la conservazione della classe I. A tutela dei poli scolastici viene altresì introdotta una fascia di rispetto pari a 30 m (in quanto i rilievi strumentali non richiedono maggiori distanze finalizzate ad un naturale decadimento acustico), in classe II.

Ulteriori U.T. individuate in classe I – Rilievo n°14

Come evincibile dagli elaborati grafici, oltre a quelle appena dettagliate, sono individuate, sulla base della particolare destinazione d'uso loro attribuita dalla pianificazione territoriale (aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, di tutela, ecc.), ampie porzioni del territorio comunale classificate in via preliminare in classe I.

Solo per talune di queste la fase di aggregazione prevede il mantenimento di suddetta classificazione in ragione di:

- estensione significativa;
- destinazione d'uso e vincolo di tutela voluti dall'Amministrazione Comunale con lo strumento urbanistico;
- risultato positivo del test di cui all'allegato B del D.G.R.463/09;
- rilievo fonometrico che evidenzia valori compatibili con la classe acustica senza necessità di interventi di bonifica come di fasce di rispetto;
- classificazione delle U.T. circostanti appartenenti alla classe II.

Nel dettaglio sono le U.T. 357, 358, 388 e 389.

Si osserva che per le altre stante:

- vicinanza con l'asse autostradale per la quale i rilievi strumentali non consentono la qualità acustica prevista per la classe I (U.T.387 e 331);
- interessate da fasce di pertinenza di zone "D" isolate (U.T.387 e 331);
- entrambi i suddetti motivi (U.T.317);
- ridotta estensione (U.T.317);

si è preferito declassare le U.T. nella anche in coerenza con la restante parte della realtà territoriale circostante.

Si precisa inoltre che il declassamento della U.T.387 è altresì motivato dal previsto raccordo stradale che dovrebbe collegare il casello della A4 con la S.P.80, verso il comune di San Giorgio di Nogaro, eliminando buona parte del traffico stradale proveniente dalla A4, immesso sulla S.P. suddetta, ora transitante attraverso la località Villalta. Tale viabilità di fatto lambisce la suddetta U.T. che, come già detto, è altresì interessata dalla rumorosità del tratto autostradale.

Stante l'opera ad oggi solo prevista non si è adottato lo stesso principio per le U.T.388 e 389.

Criteria per l'aggregazione delle classi II, III e IV

Nell'aggregazione delle U.T. nelle classi II, III e IV, sono evitate le micro suddivisioni del territorio che risultino acusticamente irrealizzabili. Inoltre viene valutato se la zonizzazione parametrica sia coerente con le leggi dell'acustica e quindi sia, di fatto, attuabile, nonché la coerenza con le previsioni dello strumento urbanistico di pianificazione comunale.

È possibile suddividere solo U.T. con superficie superiore a 100.000 mq, tipicamente a destinazione agricola; le nuove U.T. è opportuno che abbiano estensione non inferiore a 50.000 mq e la linea di divisione deve seguire gli elementi naturali di divisione del terreno o i confini di proprietà. Tale opzione non si è resa necessaria e quindi non utilizzata.

Di seguito, per singola località, i "passaggi" di classe attuati ed il corrispondente criterio motivante applicato (di cui al punto 5.2 del D.G.R.463/09), che, brevemente, viene di seguito riportato per semplicità di lettura.

- CRITERIO A) Variazione di classe dovuta alle dimensioni ed al contesto contiguo

- CRITERIO B) Variazione di classe dovuta alla previsione dello strumento urbanistico di pianificazione comunale e sovracomunale
- CRITERIO C) Reali condizioni acustiche dell'area
- CRITERIO D) Zone "cuscinetto"
- CRITERIO E) Declassamento delle aree agricole

U.T. n°	classe acustica zonizzazione parametrica	classe acustica zonizzazione aggregata	criterio di aggregazione	note
Capoluogo PORPETTO				
104 – 105 – 106 – 107 – 111 – 113 – 117 – 118 – 115 – 120 – 121 – 122 – 123 – 125 – 126 – 132 – 143 – 144 – 149 – 152 – 153 – 155 – 156 – 160 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170	III	II	A	l'U.T. è di ridotte dimensioni e inserita in un più ampio contesto in classe II
145	III	II	B	le U.T. sono inserite in contesto territoriale per cui la classe acustica preliminare assegnata risulta non congruente con le previsioni dello strumento urbanistico
212 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 – 223 – 224 – 258 – 260 – 263 – 264 – 265 – 267	II	III	A	l'U.T. è di ridotte dimensioni e inserita in un più ampio contesto in classe III
157 – 162 – 174	II	III	B	le U.T. sono inserite in contesto territoriale per cui la classe acustica preliminare assegnata risulta non congruente con le previsioni dello strumento urbanistico
16	IV	II	B	le U.T. sono inserite in contesto territoriale per cui la classe acustica preliminare assegnata risulta non congruente con le previsioni dello strumento urbanistico

U.T. n°	classe acustica zonizzazione parametrica	classe acustica zonizzazione aggregata	criterio di aggregazione	note
Capoluogo PORPETTO				
244	IV	III	C	l'U.T. consta di realtà commerciale al minuto nel settore dell'abbigliamento senza particolare sorgenti sonore significative con realtà residenziale al piano primo del più ampio complesso con clima acustico significato dalla prospiciente S.P.80
24 - 26	IV	III	D	le U.T. sono inserite in contesto territoriale per cui la classe acustica preliminare assegnata risulta non congruente con le previsioni dello strumento urbanistico trattandosi di vocazione esclusivamente residenziale. Per talune U.T. si evidenzia il ruolo di "cuscinetto acustico" in quanto sono in aderenza/prossimità ai lotti di pertinenza di Asilo Nido, Scuola Elementare, Materna e Media Inferiore che vengono acusticamente tutelate così come le U.T. circostanti
Località CASTELLO				
74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 81 - 82 - 83 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 92 - 98	III	II	A	l'U.T. è di ridotte dimensioni e inserita in un più ampio contesto in classe II

U.T. n°	classe acustica zonizzazione parametrica	classe acustica zonizzazione aggregata	criterio di aggregazione	note
Località CASTELLO				
84	III	II	B	le U.T. sono inserite in contesto territoriale per cui la classe acustica preliminare assegnata risulta non congruente con le previsioni dello strumento urbanistico
196 – 197 - 275 – 277	II	III	A	l'U.T. è di ridotte dimensioni e inserita in un più ampio contesto in classe III
Località CORGNOLO				
1 - 5 - 44	III	II	C	Il rilievo strumentale giustifica il passaggio ad una classe acustica migliore che concorda con la realtà territoriale circostante
28 – 29 – 30 – 31 – 42 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 52 – 53 – 54 – 56 - 57	III	II	A	l'U.T. è di ridotte dimensioni e inserita in un più ampio contesto in classe II
38	III	II	B	le U.T. sono inserite in contesto territoriale per cui la classe acustica preliminare assegnata risulta non congruente con le previsioni dello strumento urbanistico trattandosi di vocazione esclusivamente residenziale
247 - 248	II	III	A	l'U.T. è di ridotte dimensioni e inserita in un più ampio contesto in classe III

U.T. n°	classe acustica zonizzazione parametrica	classe acustica zonizzazione aggregata	criterio di aggregazione	note
Località PAMPALUNA				
61 – 63 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73	III	II	A	l'U.T. è di ridotte dimensioni e inserita in un più ampio contesto in classe II
58 - 59	III	II	B	le U.T. sono inserite in contesto territoriale per cui la classe acustica preliminare assegnata risulta non congruente con le previsioni dello strumento urbanistico

Criteria per l'aggregazione delle classe V e VI

Per queste classi sono utilizzati due criteri differenti a seconda che si tratti di attività "sparse" sul territorio, ovvero non insediate nelle aree indicate dal Comune come elemento "forte" della programmazione, oppure di attività insediate in zone industriali che rappresentano precise scelte di pianificazione operate dal Comune.

Per quanto riguarda le prime, quando queste confinano con zone di classe I, II e III, si procede con approfondimenti strumentali tesi ad evidenziare le condizioni acustiche reali "a confine" del lotto (in particolare il non superamento dei limiti della classe IV).

Trattandosi di attività "sparse", si applicano i limiti della classe IV anche a queste zone "D", che quindi vengono "declassate" acusticamente, ma non urbanisticamente. Si procede poi alla determinazione di una "fascia di rispetto acustico", sempre di classe IV esterna al perimetro della zona e, se necessario, alla determinazione di una seconda fascia di classe III.

La scelta di creare una fascia di pertinenza di classe IV nasce dall'opportunità di consentire all'attività già esistente il mantenimento della propria operatività.

Nello specifico di queste U.T. sparse, in numero limitato nel territorio comunale, si è riscontata l'aderenza a U.T. in classe II, per un tanto è stato necessario adottare la doppia fascia (in classe IV e in classe III), al fine di ottenere quel naturale "decadimento" acustico previsto al punto 5.3 della D.G.R.463/09. I rilievi strumentali di supporto non sono effettuati per ogni U.T. ma solo per le più significative (rilievi n.ri 3 e 12), comparabili per tipologia e qualità e quindi rappresentativi anche delle altre. Dagli stessi si riscontra il non superamento dei limiti della classe assegnata.

Di seguito viene proposto il calcolo dell'ampiezza delle fasce di pertinenza per ognuna delle U.T. così come individuate sul territorio comunale.

U.T. n°	classe acustica zonizzazione parametrica	classe acustica zonizzazione aggregata	superficie [m ²]	calcolo raggio fascia di pertinenza in classe IV [m]	raggio fascia di pertinenza in classe IV [m]	raggio fascia di pertinenza in classe III [m]
231	V	IV	4.314	37	37	74
235	V	IV	7.327	48	48	97
236	V	IV	3.463	47	47	95
237	V	IV	484	12	30	60
238	V	IV	7.076	47	47	95
239	V	IV	759	16	30	60
240	V	IV	3.751	35	35	69
241	V	IV	4.281	37	37	74
242	V	IV	2.569	29	30	60

Se si tratta di una zona industriale che rappresenta un elemento “forte” della pianificazione comunale, essa deve essere analizzata puntualmente.

Attraverso sopralluoghi, unito a rilievi fonometrici puntuali, si è verificata l'esistenza o meno di U.T. che presentano le caratteristiche per essere posizionate in classe VI e sottoporle successivamente allo specifico test di cui all'allegato C del D.G.R.463/09 per la verifica di sostenibilità di tale scelta.

Tale condizione non si è verificata per un tanto la classe acustica di tutte le U.T. in zona D “forte” è la V.

Si sono effettuate delle verifiche strumentali per valutare la situazione sonora reale esistente attorno alla zona industriale.

In base ai risultati delle indagini fonometriche effettuate sul confine dell'area non si è rilevato il superamento dei limiti della classe V, pertanto non è stato necessario effettuare misure “in doppio” e si è creata una fascia di classe IV attorno alla zona industriale, in modo da garantire livelli sonori compatibili con la residenza anche nelle immediate vicinanze della zona stessa; a ridosso di questa, in ragione della presenza di U.T. in classe II a contatto con la fascia di classe IV, è prevista un'ulteriore fascia di classe III.

La dimensione minima di suddette fasce consta, come indicato al punto 5.3 del D.G.R.463/09, di 60 metri per quella in classe IV, e di 120 metri per quella in classe III, in quanto la campagna di misure fonometriche non ha richiesto distanze di decadimento acustico maggiori.

Stante i rilievi effettuati non si sono evidenziate criticità particolari, ai fini di garantire un livello acustico di qualità, si sono individuate le previste fasce di pertinenza per consentire la coesistenza con le altre aree territoriali a diversa classificazione.

Criteria per la valutazione delle aziende agricole

Vista l'elevata presenza di aziende agricole riscontrata sul territorio regionale, soprattutto nei comuni della bassa pianura, tra i quali si localizza anche quello in trattazione, si è ritenuta inverosimile la possibilità di effettuare per tutte dei rilievi fonometrici puntuali.

A supporto di una corretta qualificazione acustica si è effettuato un puntuale sopralluogo, così come evincibile dallo specifico allegato, dal quale si riscontra una realtà territoriale caratterizzata da aziende agricole che non si evidenziano particolarmente per dimensione, laddove talune con destinazione ad allevamento bovino (è altresì presente un sito con qualità di acquacoltura), non caratterizzate da attrezzature esterne capaci di emissione sonora. Laddove presenti, i silos sono risultati di piccole dimensioni, in numero massimo di uno o due, privi di emissione acustica.

Stante quanto più su descritto ne consegue che per la caratterizzazione acustica del territorio a destinazione prevalentemente agricola si rimanda al rilievo n.ri 1 e 12.

Per detti i livelli sonori rilevati sono compatibili con la classe acustica assegnata.

Criteria per la caratterizzazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto

All'interno delle fasce di pertinenza di tutte le infrastrutture di trasporto, il rumore prodotto dalle medesime non concorre al superamento dei limiti assoluti di immissione di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti attuativi della Legge 447/95, che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Infrastrutture stradali

Il quadro normativo che disciplina l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare di cui all'art.11, comma 1, della Legge 447/95, è disciplinato dal D.P.R.30.03.2004, n°142.

Tale decreto stabilisce i criteri di classificazione delle zone adiacenti a tale tipologia di sorgenti, sia per quanto riguarda le dimensioni delle fasce di pertinenza, che i rispettivi limiti.

Le principali strade presenti sul territorio comunale vengono classificate come stabilito dal D.P.R. 30 marzo 2004, n°142, che a sua volta fa riferimento al Decreto legislativo 30 aprile 1994, n°285 (Nuovo codice della strada), nel lo specifico all'art.2, ove vengono individuate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive e funzionali.

Si richiamano di seguito le classi individuate nel D.Lgs.285/94 con le relative caratteristiche:

A autostrade

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B strade extraurbane principali

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C strade extraurbane secondarie

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D strade urbane di scorrimento

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E strade urbane di quartiere

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F strade locali

Strada urbana od extraurbana, opportunamente sistemata ai fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, non facente parte degli altri tipi di strade.

Per ogni classe sopra indicata sono definite corrispondenti fasce di pertinenza e rispettivi limiti definiti così come riportato nelle seguenti tabelle A e B, distinte per infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.

Tabella A - Limiti per le strade esistenti

TIPO DI STRADA (come da codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (come da norme CNR 1980 e direttiva PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	LIMITI DA OSSERVARE			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate a tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Cb (tutte le altre strade di extra urbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere F - locale		30	Vedi Tabella 6			

* per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella B - Limiti per le strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (come da codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (come da D.M. 5/11/2001)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	LIMITI DA OSSERVARE			
			Scuole [*] , ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere F - locale		30	Vedi Tabella 6			

* per le scuole vale solo il limite diurno

Criteria per la caratterizzazione delle aree prospicienti le infrastrutture stradali di classe "E - urbana di quartiere" ed "F - locale"

Le infrastrutture di trasporto di classe "E - urbana di quartiere" ed "F - locale", come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1994, n°285 (Nuovo codice della strada), producono delle fasce di pertinenza di 30 metri di ampiezza (vedi Tabella 5); i limiti acustici sono definiti distintamente per ogni tronco stradale omogeneo, con i criteri riportati nella Tabella 6. Nei casi in cui sul tronco stradale insistano più classi acustiche per buona norma sono adottati i limiti della classe più rappresentativa, riportati in Tabella 6.

Al fine della classificazione acustica, i tronchi stradali assumono, per le infrastrutture stradali, lo stesso ruolo assunto dalle Unità Territoriali: per tronco stradale si intende un tratto di infrastruttura di trasporto stradale con caratteristiche omogenee e generalmente, corrispondente ad un tratto delimitato da incroci o comunque da punti di discontinuità.


Tabella 6

TIPOLOGIA	CLASSE ACUSTICA PIU' RAPPRESENTATIVA DELLE U.T. PROSPICIENTI IL TRONCO STRADALE OMOGENEO	LIMITI DA OSSERVARE PER LE FASCE DI PERTINENZA			
		Scuole ¹ , ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A	Classe acustica I	50	40	55	45
B	Classe acustica II	50	40	60	50
C	Classe acustica III o IV	50	40	65	55

OSSERVAZIONE

Si segnala che nella programmazione dell'Amministrazione Comunale in ordine alle opere pubbliche future è prevista la realizzazione di una bretella stradale di collegamento tra l'uscita dalla A4 e la S.P.80 che consenta al traffico diretto e proveniente da San Giorgio di Nogaro di accedere all'arteria autostradale senza attraversare il centro abitato di Porpetto (in particolare la località Villalta).

Di un tanto, consci dei possibili sviluppi e variazioni future propri di tale tipologia di opere, si è semplicemente tenuto conto nella definizione delle unità territoriali consapevoli che ad opera realizzata si dovrà procedere comunque ad un aggiornamento del P.C.C.A. con l'indicazione delle relative fasce di pertinenza (segue, a puro titolo informativo/descrittivo, elaborato grafico dell'intervento)



Infrastrutture ferroviarie

Non presenti sul territorio comunale.

Qualora previste si farà riferimento al D.P.R.459/98 che stabilisce, sia per le infrastrutture esistenti, sia per quelle di nuova realizzazione, con velocità non superiore ai 200 km/h, due fasce di pertinenza. Tali fasce devono essere costruite a partire dalla mezzeria dei binari esterni: la prima di 100 m con classe acustica V, e la seconda di 150 m di classe IV, per un totale di 250 m, (vedi Tabella 7).

Per le infrastrutture in progetto con velocità superiore ai 200 km/h il decreto prevede una fascia di 250 m con valori di classe acustica IV.

In presenza di strutture sensibili, ospedali, scuole, case di cura e case di riposo, devono essere rispettati i limiti di 50 dB(A) Leq diurno e 40 dB(A) Leq notturno (escluse le scuole) per una fascia di 150 m per le strutture esistenti e per le strutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h. Per le infrastrutture con velocità superiore a 200 km/h tale fascia si estende per 500 m a partire dalla mezzeria dei binari più esterni.

Tabella 7

TIPO STRUTTURA	VELOCITA'	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	LIMITI DA OSSERVARE			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Infrastrutture esistenti, loro varianti ed affiancamenti	Inferiori a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione (Si intende per tutte le infrastrutture realizzate dopo l'entrata in vigore del DPR 459/98)	Inferiori a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Superiori a 200 km/h	250	50	40	65	55
		500 (solo per ricettori sensibili)	50	40	--	--

* per le scuole vale solo il limite diurno

OSSERVAZIONE

Si segnala che il territorio comunale è interessato dal progetto della nuova linea ferroviaria Alta Velocità per la tratta Venezia-Trieste.

In particolare è previsto, nella parte a sud del territorio comunale, l'attraversamento con direttrice est-ovest della suddetta linea ferroviaria

Consapevoli dei possibili sviluppi e variazioni future propri di tale tipologia di opere come della loro mancata realizzazione, pur nella effettiva considerazione per la presente trattazione, si è visionato il progetto preliminare redatto da RFI dove si sono valutati i recettori sensibili individuati che sono quelli in corrispondenza dell'area commerciale posta lungo la S.P.80 tra il comune di San Giorgio di Nogaro e Porpetto ove si localizzano, nelle fasce di pertinenza della linea ferroviaria in progetto, talune unità residenziali.

Va da sé che in occasione della realizzazione dell'opera verrà prodotto il debito aggiornamento del P.C.C.A.

Infrastrutture aeroportuali

Non presenti sul territorio comunale.

Qualora previste si deve fare riferimento alla Legge 447/95 e ai successivi decreti attuativi: D.M.31.10.1997, D.P.R.11.12.1997, D.M.20.05.1999 e D.M.03.12.1999.

Le aree in prossimità degli aeroporti devono essere classificate tenendo conto della pressione sonora generata dalla presenza dell'infrastruttura aeroportuale. Nel particolare, all'art.6 del D.M.31.10.1997, si stabiliscono i criteri e limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali nelle aree di rispetto A, B e C, e all'art.7 dello stesso decreto, sono imposti dei vincoli per le destinazioni d'uso definiti dagli strumenti urbanistici comunali o sovracomunali.

La modifica, effettuata secondo le procedure previste dalla normativa vigente, delle procedure di decollo ed atterraggio o delle modalità di utilizzo di un aeroporto, che comportano una modifica delle curve isofoniche, impongono una verifica della zonizzazione e l'approvazione delle modifiche necessarie a far diventare coerente la determinazione delle zone A, B e C, di rispetto aeroportuale con la classificazione acustica comunale.

In presenza di piccoli campi di volo utilizzati per il volo da diporto le aree confinanti assumono la classe III, o superiore, a seconda dell'intensità dell'utilizzo delle infrastrutture e delle loro caratteristiche.

Criteria per la stesura della Zonizzazione Integrata (Z.I.)

La Zonizzazione Integrata è risultato della sovrapposizione della Zonizzazione Aggregata, delle infrastrutture di trasporto con le relative fasce di pertinenza, delle fasce di rispetto per le aree industriali, e tiene conto delle eventuali modifiche alle U.T.

Criteria per l'armonizzazione della zonizzazione aggregata con i comuni contermini

La normativa vigente impone che, tra aree adiacenti, la differenza tra i limiti non possa superare i 5 dB(A).

I comuni contigui a quello di Porpetto sono privi del Piano Comunale di Classificazione Acustica per un tanto la valutazione della compatibilità della classificazione viene eseguita sulla base degli strumenti urbanistici comunali.

Per ciascun Comune è stata identificata la destinazione d'uso, secondo lo strumento urbanistico vigente, delle aree di confine e confrontata con la prospiciente area del comune di Porpetto per valutarne la compatibilità con la classe acustica attribuita.

Di seguito, nel dettaglio, la suddetta verifica per singolo comune.

Relazioni di confine con il Comune di Castions di Strada

Il territorio a ovest, lungo la linea di confine con il Comune di Castions di Strada, che si sviluppa con direttrice nord-sud, è a destinazione agricola, stante la classificazione individuata non si evidenziano incongruenze con la classe assegnata.

Relazioni di confine con il Comune di Gonars

Il territorio a nord, lungo la linea di confine con il Comune di Gonars, è caratterizzato da aree a destinazione prevalentemente agricola.

Stante la classificazione individuata non si evidenziano incongruenze con la classe assegnata.

Relazioni di confine con il Comune di Torviscosa

Il territorio a est, lungo la linea di confine con il Comune di Torviscosa, che si sviluppa con direttrice nord-sud, è a destinazione agricola, stante la classificazione individuata non si evidenziano incongruenze con la classe assegnata.

Relazioni di confine con il Comune di San Giorgio di Nogaro

Il territorio a sud, lungo la linea di confine con il Comune di San Giorgio di Nogaro, che si sviluppa con direttrice est-ovest, è caratterizzato da zone a destinazione agricola ovvero residenziale ad esclusione delle aree a destinazione commerciale e artigianale che si affacciano alla S.P.80 di collegamento tra i due comuni.

Non si evidenziano incongruenze con la classe assegnata.

Criteria per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto

È buona norma individuare aree “da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto”.

Nella scelta di queste aree si sono considerati la presenza dei recettori limitrofi e degli altri aspetti collegati alle manifestazioni, ad esempio il traffico indotto.

Per le stesse viene elaborato un apposito regolamento per la gestione e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività.

Le aree sono ben individuate nel territorio comunale. Si segnalano i siti in località Corgnolo e Castello, previsti dallo strumento urbanistico, che sono individuati negli elaborati grafici tramite un asterisco rosso.

Altre ed eventuali manifestazioni estemporanee ubicate in diverse aree del territorio comunale, secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione, sono subordinate a procedimento autorizzativo specifico.

Stesura della Zonizzazione Definitiva (Z.D.)

La Zonizzazione Definitiva recepisce le modifiche apportate in maniera definitiva alla Zonizzazione Integrata.

Come evincibile dall’elaborato grafico le sole aree classificate in classe I sono quelle relative le specifiche zone di tutela non interessate dall’influenza acustica del tratto dell’autostrada A4 ovvero di fasce di pertinenza di zone “D” sparse.

Sono altresì in classe I i poli scolastici che godono, tra l’altro, di specifiche fasce di rispetto pur nella conformità del clima acustico rilevato.

Le aree industriali originate dalla pianificazione territoriale forte si classificano nella classe V non individuandosi i presupposti per la classe VI (assenza di impianti a ciclo produttivo continuo).

Per il polo industriale è stato necessario costituire le previste fasce di decadimento al fine di garantire la coesistenza del più ampio territorio ad uso agricolo in classe II.

Come già detto le aree individuate per lo svolgimento di manifestazione pubbliche sono quelle individuate dallo strumento urbanistico.

Criticità residue

Per quanto attiene le criticità residue si ricorda quanto già illustrato per i poli scolastici nel capoluogo, che vedono compatibile la loro classificazione in ragione dei rilievi acustici effettuati oltre che per la creazione di specifiche fasce acustiche di decadimento.

Tali “criticità” vengono evidenziate per mezzo di un asterisco di colore nero.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

La presente sessione ha lo scopo di descrivere il territorio comunale, approfondendone le caratteristiche principali, anche sulla base dei fatti e testimonianze storiche che lo hanno contraddistinto.

Inquadramento territoriale

Il Comune di Porpetto si trova a 10 m sul livello del mare e la superficie territoriale si sviluppa per 19.65 kmq. Nel 2001 la popolazione residente si attestava sulle 2683 unità per una densità pari a 137 abitanti per chilometro quadrato. Gli insediamenti sono costituiti dal Capoluogo e dalle frazioni di Castello, Corgnolo e Pampaluna.

Il territorio comunale confina con i comuni di: a nord, Gonars; a est, Torviscosa; a sud, San Giorgio di Nogaro; a ovest, Castions di Strada.

Il territorio appartiene alla provincia di Udine e dista circa 25 chilometri dall'omonimo capoluogo.

Inserito in quello che è il territorio del Basso Friuli, il Comune di Porpetto è un centro che si colloca a sud dell'area delle *Risorgive* ivi per cui ricco di corsi d'acqua e rogge. In particolare si ricordano il fiume Zellina al confine ovest, la roggia Corgnolizza a Corgnolo, il fiume Corno a Castello e nel capoluogo, e la roggia Zumiel al confine est. Si ricordano inoltre la presenza del bosco planiziale denominato *Bosco Sgobitta*, e dalla zona umida *Fraghis* sopravvissuta alle bonifiche e alle conseguenti riduzioni degli habitat naturali che hanno interessato la pianura friulana durante il secolo scorso.

Cenni storici

L'etimologia più accreditata fa derivare il nome di Porpetto dal latino *populus* 'pioppo' per la presenza di pioppete sul territorio. Il toponimo "Porpedo" è attestato per la prima volta in un atto notarile datato 16 dicembre 1186, conservato nell'archivio Frangipane.

Preistoria e Protostoria

Le prime tracce di antropizzazione nel territorio di Porpetto risalgono al periodo neolitico, come testimonia il ritrovamento di asce in pietra, e la vicinanza di percorsi fluviali lungo il Corno e lo Zellina che certamente favorì la continuità insediativa.

Scavi effettuati tra il 1986 ed il 1988, infatti, hanno portato alla luce i resti di un ampio abitato costituito da una palizzata e da abbondante materiale ceramico di età protostorica (tardo bronzo medio-primario bronzo recente, corrispondenti a c.ca agli anni 1300-1150 a.C.).

Successivamente si sono rinvenuti dei lingotti a piccone di materiale grezzo in lega di rame, attribuibili all'età del bronzo finale, a conferma del fatto che Porpetto era un importante centro per la lavorazione e lo scambio del rame proveniente dall'arco alpino. La scoperta di un "ripostiglio" con asce di ferro, cuspidi di lancia, un coltello, un morso di cavallo, un passante da cintura e due fibule, appartenenti probabilmente ad un capitano ed al suo drappello, ha indicato presenze sul territorio anche nell'età del ferro (c.ca 700 a.C.).

Periodo romano

Dopo l'insediamento di Veneti ed Illiri, cui si sovrapposero, nel VII secolo, i Celti, nel 181 a.C l'*agro aquileiese*, comprendente anche il territorio di Porpetto, venne distribuito ai coloni latini. Ciò è confermato dai ritrovamenti "in loco": embrici e mattoni romani vicino al Corno, tesserine di mosaico, tegoloni bollati con marchi diversi e monete, daghe e punte di frecce. Sono state rinvenute anche monete in rame che vanno dal 50 d.C. al tardo Impero.

Di qui passava la strada vicinale che congiungeva la via *Annia*, e di conseguenza Aquileia e Concordia, con la Stradalta e quindi l'Isonzo.

Dall'inizio delle invasioni al mille

Ben presto il territorio fu preda delle scorrerie barbariche capeggiate da Alarico (409), da Attila (450), Odoacre, Teodorico e Narsete, finché non si istituì il *Ducato Longobardo*, che durò per ben due secoli. Nel 776 i *Franchi di Carlo Magno* si sostituirono alla dominazione longobarda, e regnarono in pace sino al 900, quando sopravvennero le orde degli *Ungheri* a depredare e saccheggiare senza pietà, per tutto il X sec., la pianura friulana fra Torre e Tagliamento, tanto che la Stradalta venne denominata "*Strata Hungarorum*".

Fu grazie a Berengario I e II, ed agli *Ottoni*, che cominciò la ricostruzione del Friuli. Nel 967, infatti l'imperatore Ottone donò le "*duae sorores*", una palude tra Porpetto e San Giorgio di Nogaro, con tutto il territorio tra questa, il Livenza e la Stradalta, al patriarca Rodoaldo, perché lo custodisse contro le incursioni barbare.

Periodo medievale: la Pieve

Pur non conoscendo la data della sua costituzione, si può affermare che la Pieve fu a Porpetto per tutto il periodo medievale, come risulta con certezza da un documento del 1247. Della Pieve facevano parte, oltre alle due "ville" di San Giorgio di Nogaro e Gonars, citate in un atto del patriarca Poppo datato 1031, anche quelle di Corgnolo, Bando, Pampaluna, Chiarisacco, Malisana, Villa Nova, Zuccola, Nogaro, Fauglis, Furnello, Zuino e Castel Porpetto.

Dal 1300 al 1500: la Serenissima

Nel 1351 il castello di Porpetto venne distrutto dalle forze patriarcali ma nel 1420, quando tutto il Friuli passò sotto il dominio della Serenissima, anche la potenza del Patriarcato aquileiese vide il tramonto. La nuova dominazione pose fine alle lotte tra nobili friulani, impero d'Austria, re d'Ungheria, principi istriani e boemi ed il conte di Gorizia, ma attirò, nel 1477, le orde turche che devastarono tutti i villaggi del basso Friuli, e non risparmiarono neanche Porpetto.

Ambiente naturale del territorio di Porpetto

Il territorio del comune ha una superficie di 19 kmq ed è situato nel cuore della bassa pianura orientale friulana, a circa 10 m sul livello del mare. La pianura friulana, compresa tra Tagliamento e Isonzo, è divisa in alta e bassa, secondo una linea di separazione

immaginaria, che va da Sagrado a Polcenigo, attraverso Palmanova, Codroipo e Casarsa. Fino all'era Terziaria era un'ampia insenatura occupata dal mare.

Nelle epoche successive, sopra l'antico basamento, vennero a depositarsi enormi quantità di massi e detriti portati dalle fiumane in seguito allo scioglimento dei ghiacciai. La bassa pianura è perciò caratterizzata da depositi sabbioso-argillosi, ed è attraversata da fiumi a regime costante. La risorgenza della falda freatica dà luogo a numerose polle d'acqua, fontanai e "olle" di risorgiva, che punteggiano i prati umidi e costituiscono un fenomeno particolare di queste terre.

Il comune di Porpetto, con Castello, Corgnolo e Pampaluna, è sorto, quindi, in un luogo circondato da paludi che conservano gli antichi toponimi: a Castello "*il Rocjòn*" e "*i Cembris*", a Porpetto "*li Fraghis*", a Corgnolo "*il Paloâr*", da dove nasce la roggia Corgnolizza (*Curgnulizze*). L'altro fiume è il Corno (*Cuâr*), che nasce a Gonars, passa per le paludi di Castello, entra a Porpetto e lo divide in due: "*bande di cà*" e "*bande di là*"; arriva a Chiarisacco, forma il porto fluviale di Porto Nogaro e sfocia nella laguna di Marano in confluenza con l'Aussa. Il secondo affluente del Corno è l'Avenale (*Avenâl* = "sorgente, vena d'acqua"), mentre lo Zumello (*Zumiél*, dal latino gemellus "dacché scorre quasi parallelo ad un corso d'acqua") e lo Zellina (*Zeline*, dallo sloveno célina "terreno incolto") lambiscono i confini del Comune rispettivamente ad est e ad ovest.

Sono presenti alcuni lembi di bosco planiziale (*Bosco Sgobitta* e altri), residui dell'antica "*Silva Lupanica*", che hanno come pianta dominante, in questo territorio, la quercia (*rôl*). Le abitazioni sono fornite di pozzi artesiani, dove l'acqua sgorga fresca e pura.

Flora

Le felici condizioni ambientali di queste zone hanno determinato lo sviluppo di varie associazioni vegetali, varianti da luogo a luogo, secondo le differenti condizioni di morfologia, di adacquamento, dei diversi fenomeni di ossigenazione e delle varie temperature e profondità. Così, in spazi brevissimi, si passa dalla vegetazione dei prati umidi, a quella delle piante sommerse o liberamente natanti sulla superficie delle olle e dei canali a corso lento o a corso rapido.

Molte specie della vegetazione originaria sono diventate rare, altre sono scomparse. Fra quelle ancora esistenti nel nostro territorio, meritano di essere citate per la loro bellezza alcune orchidee, come la bellissima e diffusa *Dactylorhiza majalis* (orchide a foglie larghe o orchide di maggio), la bianca *Epipactis palustris* (elleborina di palude) e la profumata *Gymnadenia* dal bel colore rosa. Sono presenti anche la *Drosera rotundifolia* (rosolina; resòlide), pianta carnivora, e varie liliacee, tra cui lo stupendo *Lilium martago* ma il vero fiore all'occhiello è la *Brassica palustre* (*Erucastrum Palustre*; verzùì/racón), specie simbolo delle risorgive friulane, la cui sopravvivenza è intimamente legata al mantenimento di questo singolare e prezioso ambiente.

Nelle acque stagnanti delle nostre olle albergano numerose ninfee (olle da Fraghis), mentre i bordi sono ricoperti da una fitta vegetazione di salici, giunchi e canne di palude.

Nelle acque correnti c'è tutta una serie di piante immerse, con foglie di varia forma e gradazione di verde: sono i *Potamogeton* (brasca), le *Callitriche* (gamberaja), la *Elodea canadensis* (pesta d'acqua comune); sui bordi fiorisce il *Nasturtium officinale*, mentre dove le acque sono più calme si formano grandi tappeti di *Lemnae* (lenticchie d'acqua) e, qua e là, colonie di *Ranunculus fluitans* dai piccoli fiori bianchi.

I meandri del Corno sono nascosti da una fitta vegetazione ripariale costituita prevalentemente da salici (*Salix*), ma anche da ontani (*Alnus*), frassini (*Fraxinus excelsior*), sanguinelle (*Cornus sanguinea*), sambuchi (*Sambucus nigra*), cornioli (*Cornus mas*), viburni (*Viburnum lantana*), pioppi (*Populus*), platani (*Platanus orientalis*); più rari le quercie (*Quercus pedunculata*) e gli aceri (*Acer*).

La Fauna

La ricchezza e l'abbondanza delle caratteristiche di questa zona sono tali da comprendere molte specie animali. L'avifauna è rappresentata da palmipedi, passeracei, picchi, cuculi, uccelli da preda, uccelli stanziali e migratori; in particolare ricordiamo il martin pescatore e la gallinella d'acqua. Va sottolineata, inoltre, la presenza dell'albanella minore rapace diurno che vive nella regione da aprile a settembre (sverna a sud del Sahara). L'importanza di questo rapace sta nel fatto che in tutto il Friuli Venezia-Giulia le coppie censite sono solo 25-30.

Trascurando gli invertebrati, tra i rettili ricordiamo: il *Coluber viridiflavus* e l'*Elaphe longissima*, questi ultimi sono i rettili più grandi presenti nel territorio comunale (possono raggiungere e superare i due metri di lunghezza), e la variante tutta nera: colubro nero.

Ancora relativamente presente nel territorio la *Natrix natrix* e la *Natrix tassellata*. Rarissimi gli avvistamenti di *Vipera aspis* unico rettile velenoso in loco, e di *Coronella austriaca*. La *Lacerta viridis* seppur ancora discretamente presente nel territorio comunale, è in costante decremento.

La *Lacerta [Zootoca] vivipara* probabilmente presente nel nostro territorio, di dimensioni più piccole rispetto alla lucertola dei muri (raggiunge di solito i 15 cm di lunghezza), è tipica dei prati umidi di collina e di montagna e la sua presenza nel territorio comunale è da considerarsi un reliquato glaciale. Molto diffusa invece la *Podarcis muralis* come pure l'*Anguis fragilis*.

È ancora presente la testuggine d'acqua o palustre europea (*Emys orbicularis*; capàsse/copàsse): fino a qualche anno fa relativamente comune nel nostro territorio, ha subito ultimamente una drastica riduzione di numero dovuta alla quasi totale scomparsa dei prati umidi, suo habitat naturale. Le ultime segnalazioni della presenza di questa specie in territorio comunale non supera la decina.

I pesci hanno come loro rappresentanti la trota fario (*Salmo trutta fario*), l'anguilla (*Anguilla anguilla*), il luccio (*Esox lucius*), il barbo comune (*Barbus barbus plebejus*), la scardola (*Scardinius erythrophthalmus*), la tinca (*Tinca tinca*), lo scazzone (*Cottus gobio*), il pesce gatto (*Ameiurus nebulosus*), il persico sole (*Eupomotis gibbosus*), oltre al gambero di fiume (*Astacus o Potamobius flviatilis*) ed al temolo (*Thymallus thymallus*), purtroppo quasi scomparso.

Tra i mammiferi numerosi sono i mustelidi, mentre non si segnala la presenza della lontra.

Proprio in considerazione della necessità di mantenere le sopra accennate caratteristiche la Giunta Regionale del Friuli Venezia-Giulia, nel 1998, ha provveduto all'individuazione di due biotopi nel territorio di Porpetto ed all'approvazione della normativa necessaria per la tutela e gestione dei loro valori naturali. Inoltre, nel 1979, la Direzione regionale del bilancio e della programmazione del Friuli Venezia Giulia, ha inserito la roggia Corgnolizza, con il bosco della Sgobitta, fra gli ambiti di tutela ambientale della regione.

Il bosco della Sgobitta

Nel territorio attraversato dalla Corgnolizza si è mantenuto intatto il *Bosco della Sgobitta*, uno degli ultimi residui (il più esteso è costituito dai boschi di Muzzana del Turgnano) dell'antica Silva lupanica, così denominata dai romani per la massiccia presenza di animali selvatici, in particolare lupi. Si tratta di un toponimo rarissimo se non di un "hapax". Popolarmente conosciuto come *Sgubite*, è documentato, nella forma indicata di *Sgobita*, nel Sommarione del Catasto napoleonico (Archivio di Stato di Venezia, Catasto Napoleonico), alla particella n°1.366. Ivi compare anche *Saccone della Sgobita* ovviamente legato al precedente. Accanto al *Bosco della Sgobitta* esiste poi un terreno denominato *Sgobis* dal quale il citato *Sgobita* parrebbe derivato per apposizione del suffisso diminutivo "-ite/-itta". Ora il discorso si fa interessante perché questo toponimo originatore è anch'esso molto raro, ma compare proprio nel vicino paese di Ontagnano, dove la citazione più recente, e quindi risalente agli inizi del secolo XIX, è *Scobis*. Precedentemente è documentato come *li Sgobis* (anno 1725, Corgnali - Schedario Toponomastico della Biblioteca Civica di Udine), *les Scobis* (anno 1720, CST), *Scova* (anno 1698, CST).

Quello che rimane dell'antica Selva lupanica sono i circa sette ettari della Sgobitta e qualche altro ettaro sparso nel Comune. Il bosco planiziale della bassa pianura friulana era costituito prevalentemente dalla farnia (*Quercus pedunculata*; *rôl*), che fino alla fine del secolo scorso doveva prevalere su tutte le altre piante. In seguito all'intervento dell'uomo si è passati dalla primitiva fustaia all'attuale ceduo, che non presenta più come pianta dominante la farnia, ma comprende anche il carpino bianco (*Carpinus betulus*; *ciàrpint/çàmar*), ed una modesta partecipazione di olmo campestre (*Ulmus campestris*; *ol*), frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*; *frassin*), sanguinella (*Cornus sanguinea*; *sànzit*) e acero (*Acer campestre*; *áiar/ôl*). Lungo la roggia vegetano formazioni irregolari e talora discontinue e aperte, con prevalenza di ontano nero (*Alnus glutinosa*; *âl/olnâr neri*) e pioppi (*Populus*; *pôl*), unitamente a un sottobosco di salici (*Salix*; *salgâr/vencjâr*), cornioli (*Cornus mas*; *cuargnolâr/cuargnâl*), noccioli (*Corylus avellana*; *noglâr*), rovi (*Rubus*; *baraç*), e altre specie caratterizzanti le formazioni riparie. Questa vegetazione rappresenta un notevole arricchimento per l'ambiente, non solo come elemento costitutivo del paesaggio, ma anche, e soprattutto, come habitat per numerosi cicli ecologici. La sua

esistenza dipende dall'eccezionale affioramento della falda acquifera; infatti le piogge locali non sono sufficienti per permettere una diffusione così ampia della farnia.

Di estremo interesse scientifico sono, inoltre, alcune specie vegetali definite "sopravvivenze glaciali", come l'elleboro (*Helleborus*), il giglio martagone (*Lilium martago*), la dafne (*Daphne*) e il veratro (*Veratrum album*). La gestione della Sgobitta, nell'ambito del piano di tutela ambientale, mira, in primo luogo, a salvaguardare e valorizzare l'aspetto ecologico-naturalistico, affiancandolo a quello didattico-ricreativo. Con questi intenti il bosco è stato completamente recintato da una staccionata, le piste a fondo naturale preesistenti, che presentavano depressioni e buche, sono state inghiaiate e sono stati realizzati sentieri per l'accesso pedonale, che si incrociano al centro del bosco, ove sono presenti panchine. Limitrofa al bosco è stata allestita un'area destinata a parcheggio ed è stato realizzato un arboreto.

La roggia Corgnolizza

L'ambiente fisico è una zona caratterizzata da alluvioni würmiane ghiaiose e sabbioso-argillose. C'è la presenza di piccoli tentativi di bonifica locale con fossette di scolo ai bordi dei prati che non hanno, o hanno scarsamente, interessato il regime di falda, in assenza di collettori principali. La situazione agronomica è costituita da piccole frazioni di coltivi. Mentre la pressione antropica è notevole per la presenza di turismo locale intenso e per la raccolta di funghi e lumache. Ritenuta di particolare interesse la connessione di ambienti naturali costituita dal *Bosco Sgobitta* e dal corso meandrizzato della roggia Corgnolizza.

Il territorio e le frazioni

Castello

In friulano *Cjastiél*, ove il significato è evidente e la derivazione del nome dalla sede di un castello medievale. Il toponimo è attestato per la prima volta nel 1139, "... a locu qui est in suma syha usque in terra de Castello".

La storia di questo paese è legata alle vicende politiche e belliche dei Conti Frangipane, che risiedevano qui nel Castello Frangipane.

L'antico palazzo, che doveva essere già presente intorno all'anno 1000, venne distrutto dalle fondamenta nel 1351. Riedificato varie volte in seguito alle vicissitudini storiche, ultima la demolizione ordinata dalla Repubblica di Venezia per procurare materiale alla nuova fortezza di Palmanova, l'attuale castello risale alla fine del 1600, quando Nicolò, figlio di Pietro Urbano Frangipane, si dedicò al nuovo fabbricato ed alle migliorie di questo, commissionando lavori ad artigiani ed artisti dell'epoca.

I Frangipane continuarono ad abitarvi sino al 1933. Attualmente è adibito ad abitazioni private e sopravvivono solo le strutture esterne.

Chiesa di San Francesco d'Assisi

Situata su una piccola altura al centro del paese. La sua costruzione risale al XVII sec., ma la presenza di una chiesa e di un convento di Frati Minori Francescani è documentata

dal 1290. La costruzione presenta aula rettangolare, con presbiterio appena accennato, e la torre campanaria, che inizia sopra il tetto, è a pianta quadrata con una monofora per ogni lato della cella. Notevole l'altare maggiore.

A Castello, per iniziativa di Luigi Di Bert e Figli, soprannominati "Morés", venne attivato un impianto per l'energia elettrica, che per la prima volta portò l'illuminazione nel Comune, intorno agli anni venti; c'era anche il Mulino, che serviva gli abitanti del paese e del capoluogo per la macinazione del granturco.

Corgnolo

Il nome deriva dal latino *Corneolu*, evidentemente per la presenza di boschi di cornioli sul territorio. Fra le vecchie abitazioni del paese, spicca l'edificio di *Casa Rovere*, costruita a partire dal 1703 e conclusa nel 1738, come riporta la data della chiave di volta dell'ingresso.

Costruzione solida, massiccia, con al centro una torre di avvistamento costruita dai Veneziani a fine '700. Il focolare, costruito probabilmente in epoche successive, ha un camino a tronco di cono, che si eleva parecchio oltre il colmo della casa. All'interno della corte si trovava un pozzo tuttora sussistente, che reca la data 1867.

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

Consacrata nel 1924 ed edificata col contributo di tutta la comunità di Corgnolo. Di forma semplice, posta al centro del paese, con ingresso sulla via principale, è la prima opera progettata dall'architetto Giovanni Santi (Palmanova 1901 - Udine 1983). Precedentemente vi era la *Chiesa di San Martino*, ricordata in un documento del 1335.

Negli anni passati erano attivi sia un mulino per la macinazione del granturco sia un impianto per la pilatura del riso, che funzionava con la ruota idraulica, rimasta ancora al suo posto sul corso d'acqua.

Pampaluna

In friulano *Pampalune* ricorda stranamente la città di Pamplona in Spagna. Da antichi testamenti, fatti prima della partenza, si ricava che molti abitanti della zona si portavano in pellegrinaggio al Santuario di San Jacopo de Compostela, lungo la cui strada si trova la città di Pamplona. Non è escluso quindi che qualche pellegrino, al suo ritorno, fosse stato soprannominato *Pampaluna* (con una storpiatura popolare del nome della città spagnola), da cui poi la denominazione del paese. Il toponimo è attestato per la prima volta il 3 dicembre 1353: "*Corgnoli et Pampalune*". La località era formata da un piccolo nucleo di vecchie abitazioni; con il passare degli anni e con lo sviluppo delle famiglie originarie, sono sorte numerose altre abitazioni, disseminate nella campagna.

La *Chiesetta di San Girolamo*, che fu eretta nella seconda metà del 1400, come voto popolare, rimaneggiata nel '600 e nell'800, è stata recentemente ristrutturata. Presenta aula a pianta rettangolare, presbiterio quadrato ad angoli smussati, con campanile aperto (tipo bassa friulana). Il suo unico altare, posto al centro del presbiterio, reca due stemmi in marmo dei conti Frangipane: quello con un castello ricorda la signoria dei conti su Castel

Porpetto e Tarcento; quello con i due leoni affrontati, che tengono un pane tra le zampe anteriori, sta a ricordare che i conti Frangipane del Friuli derivano da quelli di Roma, ora estinti, che usavano tale stemma.

Porpetto

In friulano *Porpêt*. L'etimologia più accreditata fa derivare il nome dal latino *populus* 'pioppo', per la presenza di pioppete sul territorio. Il toponimo "Porpedo" è attestato per la prima volta in un atto notarile datato 16 dicembre 1186, conservato nell'archivio Frangipane: "*Wodolrico de Porpedo*".

Al centro del paese sorge la *Chiesa di San Vincenzo*, situata sopra un'altura lambita dal fiume Corno. Il documento per la sua costruzione, affidata al capomastro Sebastiano Lotti di Bertolo, risale al 1753. L'edificio presenta facciata neoclassica con lapide dedicatoria ai santi patroni, collocata sopra il portale. Nell'interno, sulle pareti del presbiterio, vi sono due dipinti eseguiti dal pittore sangiorgino Silvio Pavon; il soffitto dell'ampia navata è affrescato con la raffigurazione del martirio e la gloria di San Vincenzo martire di Saragozza, al quale è intitolata la chiesa. Lungo le pareti laterali sono disposti quattro altari: quello dedicato alla Madonna, di stile barocco, è in marmi policromi e riporta sullo zoccolo la firma dell'autore "L. Zuliani F."

Questo altare proviene dalla chiesa dei Serviti di Gradisca d'Isonzo ed è stato acquistato, in seguito alla confisca dei beni della chiesa e del convento da parte del governo, agli inizi dell'ottocento. Dallo stesso luogo giunge anche una grande pala d'altare, databile tra 600 e 700 e raffigurante la Vergine che appare ai Sette Santi Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, sorto a Firenze nel 1233.

Il campanile (circa 27 m d'altezza) si eleva nello spazio a fianco della chiesa, e fa corpo a sé. Si suppone che in origine si trattasse di una torre di avvistamento fatta costruire dai Conti Frangipane. Molto ammirato, già nel 1570, dal visitatore apostolico Bartolomeo da Porcia, che lo definisce *turris magna antiqua*, in seguito vide l'innesto dell'attuale cuspide conica. La costruzione è a pianta quadrata con porticina d'ingresso e alcune feritoie, e la cella campanaria presenta due bifore per ogni lato, in seguito vide l'innesto dell'attuale cuspide conica.

Poco distante dalla chiesa parrocchiale si ammira *Villa de Asarta*, riedificata intorno al 1921-23 sulle macerie del fabbricato distrutto durante la prima guerra mondiale, si articola su due piani in muratura di mattoni fucinati. La copertura è a padiglione con manto di tegole a canale, sovrastata da vari tipi di comignoli, bizzarri e di forme diverse, che la caratterizzano. Nel 1927, come ricordato da una lapide sulla facciata, ospitò la regina Elena; oggi è abitazione di privati.

Suddivisione in aree omogenee secondo il vigente P.R.G.C.

La presente sezione si limita ad una sintetica analisi del territorio a cogliere gli aspetti più significativi degli altri strumenti di pianificazione del medesimo, quale in particolare il piano regolatore generale P.R.G.C. approvato, ed alle successive varianti.

Tuttavia le aree omogenee, indipendentemente dal P.R.G.C., possono essere identificate in base ad una semplice valutazione sensoriale del territorio ed in base a criteri puramente di senso comune.

In particolare si possono identificare almeno le seguenti aree omogenee presenti nel Comune:

- Centri storici: Zona A;
- Aree residenziali: Zone B e C;
- Aree industriali: Zona D;
- Aree agricole: Zone E;
- Aree di tutela ambientale: Zona F;
- Aree commerciali: Zona H;
- Aree per servizi ed attrezzature collettive: Zona S;
- Aree verdi e per servizi ed attrezzature collettive: Zona V.

Aree agricole, aree a standard verde, e zone di salvaguardia ambientale

Il territorio agricolo è caratterizzato da un valore agronomico medio-buono per le normali colture tipiche della zona e risulta omogeneo dal punto di vista del suo utilizzo.

Dal punto di vista acustico il terreno agricolo e le aree verdi protette non mostrano particolari rilevanze da riportare, salvo il fatto che presso le aziende agricole vengono utilizzati macchinari e sono presenti taluni impianti capaci di emissione sonora ma non significativa.

Aree commerciali, industriali ed artigianali

Tali aree sono collocate lungo la S.P.80 tra il centro abitato di San Giorgio di Nogaro e Porpetto. Più precisamente l'insediamento è collocato in prossimità della località Villalta.

Una importante area esclusivamente industriale è prevista in area prospiciente la A4 in corrispondenza della prevista bretella di collegamento tra il casello autostradale e la S.P.80, in direzione San Giorgio di Nogaro.

Sono altresì previste talune, ma più limitate, ulteriori aree ubicate in posizione isolata sul territorio comunale.

Tali aree possono avere dal punto di vista dell'acustica un impatto significativo sul territorio ma, allo stato attuale, gli insediamenti artigianali non mostrano attività caratterizzate da valori di emissione significativi né attività del tipo "ciclo continuo".

Si significa che gli stessi sono prevalentemente confinanti con aree agricole quando non inglobati nel tessuto residenziale in quanto insediamenti esistenti.

Aree Residenziali

Dal punto di vista acustico esiste una notevole omogeneità e confrontabilità delle classi acustiche individuate in assonanza alla pianificazione territoriale.

Come anzidetto, nel tessuto residenziale si individuano talune realtà artigianali preesistenti.

Aree verdi e sportive

Il Comune di Porpetto dispone di polo sportivo che consta di un campo per il gioco del calcio, uno per quello del softball, campo da tennis. Il complesso è posto nell'area tra la sede municipale, prospiciente la S.P.80, e l'asse autostradale della A4.

Le aree verdi cittadine sono molto limitate.

L'area cimiteriale è fuori dal centro abitato, lungo la S.P.80 tra Porpetto e Castello.

Aree commerciali

Sono le aree facenti parte della zona H del P.R.G.C., ubicate lungo la S.P.80, tra il comune di San Giorgio di Nogaro e Porpetto. Taluni esercizi commerciali di dimensioni medio-piccole sono ubivati nel centro cittadino di Porpetto.



Dott. Ing.
Angelo Pevere
Laurea Specialistica
Sezione A
Settori: a - b - c
N° 2138